



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

*** * ***

Parere n. 26 del 18/10/2021

Piano:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia</i></p> <p><i>Secondo Aggiornamento</i></p> <p><i>(terzo ciclo di pianificazione periodo 2021-2027)</i></p>
Autorità Proponente	<p><i>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</i></p>
Autorità Procedente	<p><i>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - ✓ l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:

- il comma 2, secondo cui *“Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
- il comma 3, secondo cui *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”;*
- il comma 3-bis secondo cui *“L’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente”;*
- ✓ l’art. 12, recante; *“Verifica di assoggettabilità”* e, in particolare, il comma 3, secondo cui *“Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente”* e il comma 4 (come modificato dall’art.28 c.1 lett.a) della L. 108/2021), secondo cui *“L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18”.*
- l’Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”;*
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e

integrazione della disciplina VIA e VAS;

- il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EE*”;
- le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) adottate con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europe-2003*”;
- la “*Carta Nazionale del Paesaggio - Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018.

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- **la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;**
- **la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento;**
- **la Direttiva 2007/60/CE “relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni”** che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;

- **il D. Lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE** relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ed in particolare:
 - ✓ l'art. 7 comma 3, lett. a), secondo il quale *“le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1”*;
 - ✓ l'art. 9 comma 1-bis secondo il quale *“I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 (comma 3, lettera a) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.”*;
- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- **la Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque**;
- la Direttiva 2008/105/CE *“relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque...”*;
- **le Linee guida europee “Floods Directive reporting guidance 2018”**;
- **le “NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)”** redatte da ISPRA;

DATO ATTO che:

- il Ministero della Transizione Ecologica, è l'Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (d'ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 8/05/2021 con nota prot. 8444 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi *Divisione*) la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 152/2006, relativamente al *“Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia (PdG DIS) – 3° ciclo di pianificazione (2021-2027) (Secondo Aggiornamento)”*;
- la suddetta nota è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/58359 in data 31/05/2021;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/61765 in data 9/06/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n.

CTVA/2969 in data 9/06/2021, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:

- ✓ la domanda sopraccitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
- ✓ la nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020 recante comunicazione alle Autorità di Bacino Distrettuali che, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, *“Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione dei SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione”*;

- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/61765 in data 9/06/2021 ha comunicato inoltre:

- ✓ il proprio *“accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)”*;
- ✓ che l'Autorità Proponente ha allegato alla suddetta istanza il documento *“Monitoraggio VAS – I Report”* relativo all'anno 2019 e riferito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS per il 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021) - escluso dalla VAS con raccomandazioni con decreto di parere motivato n. 244 del 22 giugno 2016 - e che *“Dovendo questa Autorità competente procedere anche all'esame tecnico di detto Report di monitoraggio, si rappresenta l'opportunità che lo stesso possa essere valutato nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS per il ciclo di pianificazione 2021-2027, anche al fine di porre in coerenza gli esiti del monitoraggio del precedente ciclo di pianificazione con le misure da adottare per il Piano in esame”*;
- ✓ che *“la presente comunicazione costituisce avvio dell'istruttoria e avvio della consultazione sul Rapporto preliminare. La consultazione, pertanto, terminerà entro 30 giorni a partire dalla data di protocollazione della presente comunicazione”*;
- ✓ che *“al ricevimento della presente comunicazione, codesta Autorità provvederà a informare i SCA dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. MATTM.U.96090 del 20.11.2020”*;
- ✓ l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare (d'ora innanzi RP) sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;

- con medesima nota prot. MATTM/61765 in data 9/06/2021, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;

- con nota prot. MATTM/61766 in data 9/06/2021, la Divisione ha comunicato alle Direzioni Generali del MITE l'avvio della consultazione su RP del *“Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia (PdG DIS) – 3° ciclo di pianificazione (2021-2027)”* al fine di acquisire nel procedimento di verifica di assoggettabilità *“le titolate osservazioni per le proprie competenze specifiche”*; la Divisione ha evidenziato anche alle suddette Direzioni Generali l'opportunità di valutare anche il documento *“Monitoraggio VAS –*

I Report” relativo all’anno 2019 e riferito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS per il 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021), trasmesso unitamente al RP in allegato all’istanza di verifica di assoggettabilità sull’aggiornamento di Piano in argomento;

- con nota prot. n. 9071 del 10/06/2021, acquisita al prot. n. CTVA/3022 del 10/06/2021 l’Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul RP ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d’ora innanzi SCA);

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, da parte dei SCA:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Osservazioni della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale - Divisione III - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale	MATTM-2021-0072835	06/07/2021
2	Osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di Siracusa	MATTM/2021/0076397	14/07/2021
3	Osservazioni della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana	MATTM/2021/0077533	16/07/2021
4	Osservazioni della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua	MATTM/2021/0081051	23/07/2021
5	Osservazioni Parco dell’Etna	MATTM/2021/0091000	24/08/2021
6	Osservazioni Regione Siciliana - Servizio 1 - Tutela delle Risorse Idriche	MATTM/2021/0094332	06/09/2021

PRESO ATTO che relativamente al *Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia* (d’ora innanzi *PdG o PdGSI*):

- con il parere n. 352 del 3/09/2009 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare sul PdG, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);
- con D.M. n. 66 del 25/03/2010, emanato di concerto tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso - tenuto conto del parere n. 430 del 11/02/2010 della Commissione e del parere prot. n. 14691 del 22/12/2009 del MIBAC - il parere positivo alla VAS sul PdG (*parere motivato*);
- con la Determina Direttoriale DVA-2015-00140 del 13/05/2015 - tenuto conto del parere n. 1771 del 24/04/2015 - è stato determinato che *le azioni intraprese dalla Regione Siciliana risultano in grado di*

assicurare la conformità del PdG alle indicazioni e raccomandazioni contenute nel D.M. n. 66 del 25/03/2010;

- con la Determina Direttoriale DVA-2016-00244 del 22/06/2016 - tenuto conto del parere n. 2098 del 10/06/2016 - è stato emanato, con raccomandazioni, il provvedimento di esclusione dalla VAS dell' "Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia – 2° ciclo di pianificazione (2015-2021)".

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

PREMESSO che:

- il PdG è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (*Direttiva Quadro Acque*), recepita a livello nazionale dal D. Lgs. n. 152/2006, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;
- la Direttiva Quadro Acque prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- il PdG è lo strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli **obiettivi ambientali** (il *buono stato* dei corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e il *buon potenziale ecologico* di quelli superficiali o *fortemente modificati*) e gli **obiettivi di qualità per specifica destinazione** dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico;
- il riesame del PdG, prescritto ogni 6 anni ai sensi dell'art. 13 comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, implica il controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati e la conseguente definizione di una strategia d'azione differenziata nel caso di raggiungimento o meno degli obiettivi. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi verrà attuata una strategia finalizzata al mantenimento delle condizioni di qualità raggiunte, viceversa nel caso di evoluzione non significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati, che potenzialmente può comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, la strategia sarà quella di rimodulare il sistema di interventi, o parte di esso, pur nel consolidamento delle tipologie di misure previste, in funzione di una maggiore efficacia d'azione;
- il "*Distretto Idrografico della Sicilia*", così come disposto dall'art. 64, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprende i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della Legge 18/05/1989, n. 183 (n. 116 bacini idrografici, comprese e isole minori), ed interessa l'intero territorio regionale (circa 26.000 Km²);
- Il "*Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*" del 2009 relativo al primo ciclo è stato adottato con *Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n°70 del 18.03.2010*;
- il "*Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*", relativo al 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021), è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016;

- il primo piano (2009) ed il primo aggiornamento (2016) sono stati redatti prima che venisse istituita l'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (legge regionale 8 maggio 2018 n. 8);
- il secondo aggiornamento del PdG, oggetto della presente valutazione, dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022 per l'avvio dell'ultimo sessennio di pianificazione;
- nel Primo ciclo di pianificazione per raggiungere gli obiettivi del Piano sono state individuate una "batteria" di azioni da programmare, inserite all'interno delle seguenti di misure:
 - A. attività istituzionali: Azioni di regolamentazione finalizzate ad armonizzare le competenze e le funzioni esercitate, in campo ambientale, dalle pubbliche amministrazioni nel distretto; introdurre strumenti di analisi economica che consentano una valutazione costi-efficacia e costi-benefici che includa i costi ambientali; definire linee guida per l'attivazione di strumenti di programmazione negoziata, come i contratti di fiume;
 - B. misure volte a ridurre il prelievo di risorsa idrica: Misure per la regolamentazione dei prelievi stessi e delle azioni che hanno incidenza su prelievi e consumi di risorsa idrica (ad esempio, l'introduzione di norme edilizie che prescrivano l'adozione di sistemi per il risparmio idrico); meccanismi di incentivazione di azioni per il risparmio idrico (ad esempio, il riutilizzo di acque reflue); misure di tipo strutturale (ad esempio, la riduzione delle perdite in rete); campagne informative e di sensibilizzazione, studi e ricerche e misure per la vigilanza ed il controllo sui prelievi;
 - C. misure volte a ridurre i carichi puntuali: Misure di tipo strutturale, riguardanti l'adeguamento ed il miglioramento dei sistemi di collettamento e di depurazione esistenti, la riduzione delle emissioni attraverso le migliori tecniche disponibili e l'attuazione delle condizioni per il rilascio del DMV al fine di mantenere le capacità di diluizione, ossigenazione e autodepurazione;
 - D. misure volte a ridurre i carichi diffusi: Riguardano la realizzazione di sistemi filtro (fasce tampone boscate) lungo i corsi d'acqua per la captazione di inquinanti di origine diffusa, di sistemi per la gestione delle acque di dilavamento e di prima pioggia e di sistemi di fitodepurazione per il trattamento di reflui zootecnici;
 - E. misure di tutela ambientale: Misure prevalentemente di tipo strutturale e di regolamentazione. Quelle strutturali prevedono il recupero e ripristino di ecosistemi acquatici, attraverso azioni di riequilibrio dei processi naturali e, ove necessario, di ricostruzione degli habitat, il recupero di aree degradate e la gestione oculata dei demani e delle fasce costiere. Le misure di regolamentazione comprendono l'adeguamento della normativa per la tutela dal rischio idrogeologico, in funzione della salvaguardia degli ecosistemi fluviali, l'attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS e l'individuazione di linee guida per il controllo naturale dell'invasione di specie aliene. Tra le misure di tutela ambientale ricadono anche studi e ricerche, campagne informative, azioni di vigilanza e controllo e meccanismi di incentivazione a sostegno di azioni di riqualificazione e ripristino di processi naturali. Si ritiene opportuno sottolineare che alcune misure, comprese in questa categoria per ragioni organizzative, vanno anche a vantaggio di altri obiettivi come la riduzione dei carichi inquinanti;
 - F. monitoraggio: Le azioni ricomprese in tale misura sono trasversali ed hanno lo scopo di aggiornare periodicamente lo stato conoscitivo, di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60, di misurare il grado di efficacia delle azioni proposte e di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Le azioni corrispondenti alle varie tipologie di misure sopra elencate, venivano rappresentate nel piano in funzione anche dell'area geografica interessata e del tipo di settore a cui si riferivano o sul quale incidevano.

Il Piano ha ricevuto parere favorevole sulla VAS dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivamente, previa verifica di ottemperanza alle prescrizioni VAS, è stato approvato con DPCM del 07.08.2015 (GU n.258 del 5.11.2015).

- Nel secondo ciclo, il Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia ha mantenuto gli stessi "obiettivi" e le stesse "misure" del precedente ciclo di pianificazione 2009-2015 con la sola differenza che queste ultime, alla luce di un quadro conoscitivo rafforzato, sono state specificate a livello di corpo idrico. Le misure sono state inoltre ulteriormente specificate per tenere conto sia dei nuovi strumenti della programmazione regionale sviluppati e adottati che dell'aggiornamento del quadro della conoscenza emergente dal ciclo di programmazione. L'impostazione del programma delle "misure" fa riferimento allo schema DPSIR elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, ed è declinato secondo quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva/2000/60/CE, in "misure di base", "altre misure di base" e "misure supplementari".

PRESO ATTO che il presente parere:

- riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al secondo aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia (PdGSI) - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027 in quanto trattasi di un aggiornamento della precedente versione del Piano relativo al II Ciclo e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs n. 152/2006, art. 6, comma 3) quale "**modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2**";
- che tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/61765 in data 9/06/2021:
 - ✓ Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
 - ✓ Elenco Soggetti competenti in materia ambientale;
 - ✓ Monitoraggio VAS – 1° Report (2° Ciclo di pianificazione 2015-2021);
- Si precisa che per la stesura del presente parere, sono stati presi in considerazione, oltre a quanto elencato in precedenza, i seguenti documenti, anche al fine di rintracciare le informazioni necessarie alla valutazione oggetto del presente parere e citati nel RP:
 - PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA del 2009 - Primo ciclo di pianificazione;
 - PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA del 2016 - Secondo ciclo di pianificazione;

EVIDENZIATO che rispetto a quanto riportato nel RP e nei documenti in esso citati:

- il PdG rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale definire ed attuare una strategia per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che:
 - ✓ impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
 - ✓ agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
 - ✓ miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
 - ✓ assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;
 - ✓ contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Il quadro degli obiettivi sopra riportati si concretizza attraverso il vincolo di raggiungere lo stato ambientale "buono" per tutti i corpi idrici del Distretto, e sottende l'idea che non è sufficiente avere acqua di buona qualità per avere un corpo idrico in "buono stato di qualità". In pratica, oltre ad avere acqua di buona qualità, i corpi idrici devono essere degli ecosistemi di buona qualità e devono avere un buono stato non solo della componente chimico fisica, ma anche di quella biologica ed idromorfologica.

Il RP illustra dettagliatamente:

- ✓ le procedure per l'approvazione del Piano di Gestione e dei suoi successivi aggiornamenti, riportando gli estremi degli atti conclusivi di ogni loro fase;
- ✓ le informazioni circa gli esiti delle VAS dei precedenti cicli di pianificazione (espletamento della VAS per il piano di prima stesura ed esclusione VAS del primo aggiornamento), senza tuttavia entrare nel merito del recepimento ed attuazione delle osservazioni e raccomandazioni formulate nei provvedimenti esitati.
- ✓ il percorso VAS della fase di verifica di assoggettabilità e della eventuale successiva fase VAS, individuando le Autorità procedente e competente.

Il documento attesta, altresì, che l'aggiornamento del PdGSI si sviluppa secondo la strategia europea in tema di risorse idriche, sulla base dello schema definito dalla DQA, e tiene conto sia delle informazioni derivanti dall'aggiornamento del quadro conoscitivo previsto dall'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE che delle risultanze del monitoraggio VAS del piano.

Viene inoltre dichiarato, che l'aggiornamento terrà conto dei rilievi formulati dalla Commissione Europea a valle dell'esame dei precedenti piani di gestione, formalizzati con l'avvio della procedura EU PILOT 9722/20/ENVI. Ulteriore riferimento per l'aggiornamento del piano richiamato dal documento è costituito dalle direttive comunitarie in materia di gestione del rischio alluvioni, di strategia europea per l'ambiente marino e di tutela del patrimonio naturale nonché quelle specifiche per la tutela dei corpi idrici che riguardano le acque reflue urbane e l'inquinamento da nitrato proveniente da fonti agricole.

Completa il Rapporto Preliminare:

- **la descrizione del quadro conoscitivo** aggiornato delle caratteristiche del distretto, dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee ed un'analisi economica dell'utilizzo idrico, il documento propone l'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e dello stato dei corpi idrici del territorio distrettuale, come risultante dalle più recenti attività di monitoraggio condotte da ARPA Sicilia nel periodo di riferimento. Il documento del dicembre 2019 è pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aree tematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200060/PIR_PianoGestioneDistrIdroSiciliaIICicloPianificazione/PIR_relazioneaggiornamento/relazione%20aggiornamento%20caratteristiche.pdf ;

- **l'analisi delle pressioni e degli impatti potenzialmente significativi** per lo stato dei corpi idrici, è stata effettuata secondo la metodologia definita dal gruppo di lavoro costituito tra l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le 21 Agenzie Regionali e Provinciali (Linee guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE – SNPA – Manuali e Linee Guida 177/2018. Roma, aprile 2018) rispondendo tra l'altro a una delle prescrizioni dell'EU PILOT 9722/20/ENVI. I risultati dell'analisi delle pressioni sono riportati nell'apposito documento del progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito dell'Autorità e consultabile al seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aree tematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200060/PIR_PianoGestioneDistrIdroSiciliaIICicloPianificazione/PIR_ProgettoPianoGestioneDistrettoIdrografico3Ciclo/17_Analisi%20Pressioni\(firmato\).pdf](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aree tematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200060/PIR_PianoGestioneDistrIdroSiciliaIICicloPianificazione/PIR_ProgettoPianoGestioneDistrettoIdrografico3Ciclo/17_Analisi%20Pressioni(firmato).pdf) ;

- **il monitoraggio e lo stato di qualità dei corpi idrici** evidenziando che, sotto l'impulso delle osservazioni effettuate dalla Commissione Europea nell'EUPILOT 9722/20/ENVI l'attività di monitoraggio dello stato di qualità ecologica e di quello chimico nel periodo del secondo ciclo di pianificazione ha subito un sensibile incremento. Per tale ambito viene precisato che:

- ✓ il quadro delle conoscenze dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali interni del Distretto della Sicilia, ha subito un sostanziale incremento delle conoscenze con le attività svolte nel sessennio 2014-2019, grazie alle quali si è pervenuti alla valutazione di n. 80 fiumi. Inoltre, è stata operata un'estensione del giudizio per lo stato ecologico che ha permesso di valutare ulteriori n. 37 fiumi. Sono già stati valutati n. 23 corpi idrici (n. 22 invasi ed n. 1 lago naturale), sulla base dell'EQB fitoplancton (unico obbligatorio - ai sensi della tab. 3.6 (*"Monitoraggio di sorveglianza e operativo. Frequenze di campionamento nell'arco di un anno per fiumi e laghi"*) dell'Allegato 1

alla parte III del D.Lgs. 152/2006, modificato con DM 260/2010, di recepimento dell'Allegato V della DQA - sugli invasi) e dei parametri fisico-chimici e chimici a supporto; sul lago, naturalmente salato, è stata fatta l'analisi di macrofite e macroinvertebrati;

- ✓ per quanto riguarda le acque marino-costiere e le acque di transizione, il Piano di Gestione individua 65 corpi idrici costieri e 18 relativi alle acque di transizione. E' stato realizzato il monitoraggio dello stato delle acque di 30 corpi idrici marino costieri che ha permesso di classificare lo stato ecologico di tutti i corpi idrici marino-costieri e di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno del distretto idrografico siciliano. Per i corpi idrici di transizione, il monitoraggio dello stato delle acque effettuato tra il 2015 e il 2018 ha permesso di classificare lo stato ecologico di altri 10 corpi idrici di transizione dei 18 totali, che si aggiungono ai 6 precedentemente classificati;
- ✓ il quadro di conoscenze dello stato chimico dei corpi idrici superficiali interni del Distretto della Sicilia, pur non risultando completo, ha subito un incremento delle conoscenze con le attività svolte nel secondo ciclo grazie alle quali si è pervenuti alla valutazione di 77 fiumi (52% dei monitorabili) e 23 laghi/invasi (74%). La valutazione è stata effettuata con la verifica degli SQA previsti dalla tabella 1/A per la matrice acqua. Si dichiara. Per quanto concerne la classificazione dello stato qualitativo (chimico) dei corpi idrici sotterranei, l'azione di monitoraggio è stata estesa a tutti gli 82 corpi idrici sotterranei per i quali è stata altresì effettuata la valutazione dello stato quantitativo. Si evidenzia che tutta l'attività conoscitiva di analisi e di monitoraggio sarà definitivamente potenziata ed estesa nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica a valere sui fondi statali del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020 “*interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*” attualmente in corso:
- i risultati dell'attività di monitoraggio e di valutazione dello stato di qualità sono riportati negli appositi documenti del progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito dell'Autorità e consultabili al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Gestione Direttiva 200060/PIR_Piano Gestione Distr Idro Sicilia III Ciclo Pianificazione/PIR_Progetto Piano Gestione Distretto Idrografico 3 Ciclo ;
- i **rapporti con le Pianificazioni previste dalle direttive europee** il RP illustra le altre pianificazioni e programmazioni alle quali si collega il PGA. In particolare, per la difesa del suolo, richiama il Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del quale, in un quadro comparativo con l'analoga procedura del PGA, illustra le varie fasi per l'approvazione e richiama la necessità di coordinamento per sfruttare i vantaggi di sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni, anche attraverso la realizzazione di misure integrate (*win-win*). Analogamente al PGRA, considera le altre pianificazioni, tra le quali la *Marine Strategy* (della quale non sono indicate sovrapposizioni e azioni comuni con il PGA), la Politica Agricola Comune (PAC) e il Piano d'Ambito. Nel documento è indicato, inoltre, che già dal secondo ciclo di pianificazione *al fine di valutare la sostenibilità delle misure di intervento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Regione Sicilia agli effetti presenti e futuri del cambiamento climatico in atto, è stata presa come riferimento la Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti*

Climatici (SNAC) redatta nel 2014 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare";

- **le misure del piano e lo stato di attuazione del programma delle misure (PoM)**, per le quali il RP dichiara che il Piano di Gestione di secondo aggiornamento (3° Ciclo) *“mantiene gli stessi obiettivi e le stesse misure dei precedenti cicli di pianificazione 2009-2015 e 2015-2021”*, conservando la stessa impostazione di associazione delle KEY Type Measures con le azioni del piano. È dichiarato, inoltre, che *“Rispetto agli obiettivi individuati il monitoraggio evidenzia che in alcuni casi gli stessi non possono essere raggiunti nel 2021 pertanto nell'aggiornamento è necessario definire il sistema di esenzioni e proroghe in accordo con le indicazioni dei punti 4.4 e seguenti della direttiva 2000/60 ripresi dal D. Lgs 152/2006. Nella definizione delle stesse, in ottemperanza a quanto indicato nell'EUPILOT 9722/20/ENVI, si farà riferimento alle linee guida comunitarie elaborate nell'ambito della Common Implementation Strategy”*.

Relativamente allo stato di attuazione delle misure di piano (PoM), cioè dello strumento caposaldo per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.4 della DQA 2000/60/CE, al paragrafo 6.6 è riportato che l'elemento rilevante per l'attuazione delle misure è relativo ai tempi di attuazione delle misure che sono fortemente influenzati dalle tempistiche legate in particolare alle procedure di finanziamento, all'applicazione della normativa sugli appalti (fase di progettazione e aggiudicazione) e ai tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge. Tali circostanze comportano per tanto un allungamento dei tempi per l'attuazione delle misure e quindi per apprezzarne l'efficacia. Ulteriori elementi di valutazione dello stato di attuazione del Piano sono offerti dalla situazione relativa alle risorse destinate dai vari strumenti di programmazione delle risorse economiche necessarie a valere sui fondi statali e comunitari delle risorse programmate. A tale proposito è riportata una tabella con il quadro aggiornato al 2020 delle risorse (importi in milioni di euro) ancora necessarie per le misure chiave. Il quadro evidenzia come la completa attuazione delle misure comporta il reperimento di ingenti risorse finanziarie che necessariamente richiederanno il ricorso a fonti di finanziamento statali e comunitarie.

- **la valutazione di incidenza ambientale**, per la quale è dedicato un capitolo del RP, specificando che tali temi erano stati approfonditi durante il processo della valutazione ambientale strategica del PDG SI 2009-2015. Viene ribadito che *“il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, prevedendo misure ed azioni che concorrono alla tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000, sia coerente con le finalità della Direttiva 92/43/CEE e che, pertanto, non è da assoggettare alla valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.)”*. Si specifica, in ogni caso che *“l'affermazione non è estendibile a tutta la pianificazione sotto ordinata a questo strumento ed alla progettazione degli interventi, i quali dovranno essere sottoposti alle pertinenti valutazioni ambientali previste dalle normative di settore a vario livello”*. Si conclude con la presente considerazione *“ciò premesso, in considerazione del fatto che il PDG DI Sicilia 2021-2027 ha mantenuto invariato l'elenco delle misure e delle azioni del precedente ciclo di pianificazione, si ritiene che anche l'aggiornamento in questione non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ambientale in quanto già valutata nella precedente VAS”*.
- **le conclusioni**, nelle quali viene ribadita l'invarianza di obiettivi e misure del nuovo ciclo di pianificazione, basato sull'approfondimento del quadro conoscitivo del Distretto *“i cui impatti*

sono già stati valutati positivamente dall’Autorità competente, anche in riferimento all’ottemperanza delle relative prescrizioni”. Considerando, in definitiva, che l’attuazione del “Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia” relativo al 3° Ciclo di pianificazione (2021-2027), non generi ulteriori/diversi potenziali impatti significativi sull’ambiente che non siano già stati valutati durante il processo di VAS dei precedenti cicli di pianificazione 2009-202, ritiene che lo stesso non debba essere assoggettato all’applicazione della ulteriore valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PRESO ATTO che

In ordine alla verifica dei criteri dell’allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

1. RISPETTOALLE CARATTERISTICHE DEL PIANO

1.1 relativamente ad essere il quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

La direttiva 2000/60/CE assegna (art. 11) al Piano di Gestione il ruolo di quadro di riferimento per ogni progetto che risulti funzionale all’attuazione delle misure derivanti dalle seguenti Direttive:

- le misure di attuazione della direttiva 76/160/CE e 2006/7/CE, sulle acque di balneazione; - le misure di attuazione della direttiva 147/2009/CE, sugli uccelli selvatici;
- le misure di attuazione della direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE;
- le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti;
- le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale; le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione;
- le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- le misure di attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati;
- le misure di attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat;
- le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

Il Piano di Gestione, secondo quanto indicato nell’allegato VII della direttiva 2000/60/CE che ne dettaglia i contenuti, assume il ruolo di quadro di riferimento anche per gli interventi in attuazione delle seguenti misure:

- le misure finalizzate al recupero dei costi dei servizi idrici;
- le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di qualità fissate dalla direttiva quadro acque;
- le misure di tutela delle acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, al fine di ridurre il livello della depurazione eventualmente necessaria;
- le misure di controllo dei prelievi delle acque dolci superficiali e sotterranee;
- le misure di controllo del ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei;

- l'attuazione di un obbligo di disciplina preventiva degli scarichi che originano da fonti puntuali;
- le misure atte ad impedire o a controllare le immissioni di inquinanti da parte di fonti diffuse;
- le misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico;
- l'applicazione del divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le possibilità di deroga individuate dalla stessa direttiva quadro acque;
- le misure finalizzate ad eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie;
- le misure necessarie per evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni.
- le misure supplementari, cioè i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4 della direttiva quadro acque.

Il piano di gestione assume quindi funzione di piano strategico e direttore che trova attuazione anche attraverso i piani settoriali tra i quali i più rilevanti sono il Piano di Tutela delle acque e i Piani d'ambito già in precedenza descritti e dei quali è stata evidenziata la loro funzione in relazione al Piano di Gestione.

Occorre al riguardo evidenziare che il Piano di gestione assolve al ruolo di piano strategico e le misure in esso individuate non sono di per sé sufficienti a individuare l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o le risorse finanziarie;

Di rilievo è, inoltre, la considerazione che il secondo aggiornamento del Piano conferma le misure già previste nel Piano e nel precedente primo aggiornamento, nei cui confronti sono state condotte con esito positivo le precedenti valutazioni ambientali, dimostrando che l'impatto da esse derivabile sull'ambiente non è significativo.

1.2 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il Piano di Gestione influenza altri piani, e in particolare il Piano di Tutela delle Acque regionale (che dettaglia e rende operative le indicazioni del PGA), i Piani di Ambito del Servizio Idrico Integrato e il Programma di Sviluppo Rurale. Nel rinviare alle considerazioni già espresse nel capitolo 6 per i piani e i programmi prima indicati si evidenzia in questa sede che i piani sono sottoposti a procedura di VAS e pertanto il Piano di gestione ed i suoi aggiornamenti costituiscono lo strumento per indicare le condizioni di sostenibilità e le eventuali condizioni e prescrizioni per la mitigazione dei possibili impatti ambientali.

1.3 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

In merito a tale criterio viene evidenziato che gli obiettivi del Piano, mutuati dalla Direttiva 2000/60/CE, (raggiungere un buono stato delle acque, ridurre l'inquinamento e contribuire al

raggiungimento degli obiettivi di conservazione aree protette) rendono evidente la rilevanza del piano per l'integrazione delle politiche ambientali dell'UE in svariati settori (acque, agricoltura, alluvioni, ambiente marino). Viene inoltre ricordato come gli obiettivi di sostenibilità fissati a livello europeo e nazionale rappresentano il riferimento per verificare in che termini il PdG possa contribuire alla sostenibilità dello sviluppo territoriale. A tal proposito l'Italia ha declinato i principi dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile dell'Unione Europea, a loro volta discendenti dagli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs) nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. Nel seguito si riportano gli obiettivi di sostenibilità individuati dalla strategia sui quali il PdGSI può contribuire al loro raggiungimento:

PIANETA

ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ

Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici

GARANTIRE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero

Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione

Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali

Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione

Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua

CREARE COMUNITÀ E TERRITORI RESILIENTI, CUSTODIRE I PAESAGGI E I BENI CULTURALI

Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori

PROSPERITÀ

AFFERMARE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera

PARTNERSHIP

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA PER LO SVILUPPO

Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile

1.4 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Il piano, in relazione nel perseguire gli obiettivi della direttiva 2000/60 non genera problemi ambientali ma è anzi finalizzato alla risoluzione delle criticità evidenziate dalle attività di analisi delle pressioni e dal monitoraggio e al miglioramento ambientale delle risorse idriche in un contesto di sostenibilità.

1.5 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

La rispondenza a questo criterio è evidente e connatura il Piano di Gestione delle Acque che è lo strumento previsto dalla Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Il Piano pertanto rappresenta un contributo positivo all'attuazione di tale politica.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare:

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti; rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale);
in considerazione di tali aspetti viene ribadito che il Piano conferma le misure già previste nel precedente piano e nel primo aggiornamento, nei cui confronti sono state condotte con esito positivo le precedenti valutazioni ambientali.

Il Report di monitoraggio VAS evidenzia come prima valutazione qualitativa dei risultati disponibili, nonostante uno stato di avanzamento nell'attuazione delle misure che sconta la ridotta disponibilità dei fondi necessari, una buona risposta del contesto. Gli obiettivi del piano e gli obiettivi di sostenibilità in molti casi restituiscono, con riferimento all'efficacia del PGDI, il non peggioramento del sistema confortato dal non peggioramento di più del 50% degli indicatori e non emergono specifiche misure correttive da programmare nel terzo ciclo.

Il quadro delle misure previste rimane invariato rispetto alla versione vigente: come già evidenziato diverse misure sono ancora in fase di attuazione mentre altre richiedono ulteriori e significative risorse economiche. Emerge invece la necessità di migliorare ulteriormente (rispetto a quanto già fatto nei cicli precedenti) il meccanismo della governance, soprattutto nei confronti del Programma delle Misure e di garantire un quadro di riferimento programmatico in materia di acque molto chiaro affinché le Autorità competenti per le diverse pianificazioni e programmazioni settoriali possano definire piani e programmi pienamente coerenti con gli obiettivi della dir.2000/60/CE.

Pertanto il quadro dei possibili effetti delle misure previste sull'ambiente risulta sostanzialmente analogo a quello già valutato dimostrando che i possibili impatti da esse derivabili sull'ambiente non sono significativi in quanto già stati esaminati e riconosciuti ambientalmente sostenibili.

CONSIDERATO che:

con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006:

- sono pervenute n. 5 osservazioni da altrettanti SCA. In particolare n. 2 da direzioni generali del Ministero della Transizione Ecologica, n. 1 Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Capitaneria di Porto di Siracusa, n° 1 dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed I.S della Regione Siciliana ed infine n° 1 dall'Ente Parco dell'Etna. Nel seguito se ne riporta una sintesi.

- la DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE del Ministero della Transizione Ecologica, tramite la sua DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE, precisa in primo luogo che la scrivente Divisione si esprime solo sugli aspetti ambientali di competenza e limitatamente al livello del dettaglio della documentazione trasmessa. La Direzione osserva che laddove gli interventi previsti nell’ambito delle azioni definite dal PdGSI ricadano anche all’interno del SIN del Gela, Biancavilla, Milazzo e Priolo, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata alla citata Divisione al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area e non causino un incremento della contaminazione accertata;
- la DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA del Ministero della Transizione Ecologica evidenzia che nel RP l’Autorità Proponente nel trattare gli esiti delle VAS dei precedenti cicli di pianificazione (espletamento della VAS per il piano di prima stesura ed esclusione VAS del primo aggiornamento), manca di entrare nel merito del recepimento ed attuazione delle osservazioni e raccomandazioni esposte dalla Commissione VIA-VAS. Annota quindi che nel documento si attesta che l’aggiornamento del PdGSI terrà conto anche dei rilievi formulati dalla Commissione Europea a valle dell’esame dei precedenti piani di gestione, formalizzati con l’avvio della procedura EU PILOT 9722/20/ENVI. In merito agli obiettivi di cui all’art.4 comma 1 della DQA emerge che, considerati i tempi di attuazione delle misure, le risorse finanziarie necessarie ancora da reperire e i tempi di esplicazione della loro efficacia, risulta necessario intensificare gli sforzi per la completa attuazione delle misure già individuate nel precedente ciclo. Sembrerebbe, quindi, che tali obiettivi non saranno raggiunti nel 2027. La DQA prescrive all’art. 4 comma 2, e seguenti, di individuare le eventuali esenzioni, motivandole come indicato in tali commi, per i corpi idrici per i quali si prevede che non si possano raggiungere i citati obiettivi di cui al comma 1. A questo proposito si evidenzia che l’EU Pilot n° 9722/20/ENVI, relativo all’identificazione delle violazioni della DQA a seguito della valutazione dei PGA 2015 italiani, rileva che il piano di gestione delle Acque del distretto idrografico della Sicilia non contiene informazioni circa le suddette esenzioni. Tenuto conto di quanto sopra rilevato, si rappresenta la necessità che il Piano di Gestione, oggetto del rapporto preliminare esaminato, riporti le eventuali esenzioni secondo le procedure indicata all’art. 4 comma 2 e seguenti della DQA;
- il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Siracusa fa presente che nell’ambito delle eventuali competenze per le misure di tutela ambientale, si ritiene opportuno suggerire la possibilità di un eventuale coinvolgimento tra i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA) anche il Consorzio “*Area Marina Protetta*” del Plemmirio e l’Ente gestore della Riserva Naturale Orientata di Vendicari. La Regione Siciliana Servizio 1 -Tutela delle risorse idriche in riscontro a tale richiesta conferma che nell’istanza avanzata sono state richiamate le aree protette codificate EUAP0381 - *Riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari* ed EUAP0512 – *Area Marina Protetta del Plemmirio*. Per la riserva di Vendicari è stato individuato quale soggetto competente il Servizio 16 del Dipartimento Regionale dello sviluppo Rurale e Territoriale e per l’Area marina protetta del Plemmirio il libero consorzio di Siracusa (ex Provincia Regionale di Siracusa) e il Comune di Siracusa costituitisi in consorzio per la gestione dell’area;

- l'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed I.S della Regione Siciliana - Dipartimento regionale dei beni culturali ed I.S non ritiene necessario sottoporre a procedura di VAS il PdGSI terzo ciclo di Pianificazione (2021-2027), dal momento che esso persegue obiettivi coerenti con finalità del citato Piano Paesaggistico attraverso misure che non comportano significativi impatti sulle aree oggetto di tutela paesaggistica;
- l'Ente Parco dell'Etna rappresenta che il Decreto Istitutivo del Parco dell'Etna, prevede, per le zone "A" e "B" di Parco e per le acque superficiali, il divieto alla modifica del regime delle acque, salvo che per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, al fine di salvaguardare i centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici. Nelle zone diverse dalla "A" e "B" non è fatto espresso diniego. Ribadisce, inoltre, che i diversi pareri del C.T.S. dell'Ente, hanno permesso di delineare le seguenti linee guida relativamente ai prelievi di acque di falda: Gli interventi in materia di utilizzazione di risorse idriche riguardanti l'area del Parco, considerata la singolarità geoidromorfologica del massiccio etneo, non possono essere esaminati in maniera puntuale e disorganica, in quanto occorre una visione ordinata e d'insieme riguardante la struttura e la potenzialità delle risorse idriche dell'Etna e dell'area del Parco. In particolare, continua, occorre evitare sensibili alterazioni degli equilibri bio-ambientali in contrasto con i fini di conservazione e corretta gestione ambientale che il Parco naturale si propone. Occorrerebbe un Piano organico che si basi sulla conoscenza delle risorse idriche e che ponga chiari indirizzi per la loro utilizzazione.

In assenza occorre dotarsi di:

- raccolta della documentazione di tutte le forme di utilizzazione in atto di enti pubblici e di privati dell'intero acquifero del territorio dei Comuni del parco;
- rassegna documentata delle opere di captazione e di adduzione e delle utenze progettate ed in corso di realizzazione;
- rassegna di studi e ricerche che possono fornire informazioni sulla struttura dell'acquifero;
- informazioni progressive delle notizie e dei dati archiviati.

Osserva come vada valutato qualsiasi intervento che possa portare pregiudizi al regime delle acque ricadenti nelle zone del Parco dell'Etna a salvaguardia del fabbisogno attuale e futuro delle popolazioni dei comuni il cui territorio ricade in quello protetto del Parco. Alla luce di tali problematiche l'Ente Parco, esprime le seguenti considerazioni:

1. debbono trarsi ponderati dati tecnici sulla portata, sulla profondità di attingimento e su ogni altro dato utile desumibile dal monitoraggio che dovrà essere richiesto e costituisce prescrizione da inserire nel parere;
2. occorre tener conto dei risultati dei monitoraggi dei pozzi già autorizzati nella zona in esame;
3. devono essere fornite dal richiedente indicazioni univoche sui quantitativi idrici che si intende prelevare e sugli impieghi ai quali sarebbero destinati.

Nello specifico, l'Ente Parco evidenzia che per la richiesta di autorizzazione per i lavori di escavazione di pozzi a servizio di manufatti abitativi, sono state formulate le seguenti prescrizioni:

- la ditta interessata dopo aver effettuato le prove di portata, dovrà richiedere all'Ente Parco l'autorizzazione all'emungimento del pozzo, regolamentando così lo sfruttamento della

falda acquifera con la condizione che l'acqua emunta venga utilizzata ad esclusivo uso domestico ai sensi dell'art. 93 del T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933;

- l'Ente Parco si riserva di indicare la quantità di prelievo che si può consentire, esclusivamente per uso domestico, al fine di evitare modifiche al regime delle acque;
- trattandosi dell'uso della risorsa idrica nel territorio dell'Area Protetta e al fine di una gestione razionale e compatibile della stessa, l'eventuale portata emungibile in esubero, rispetto alla portata autorizzata, potrà essere destinata alla soddisfazione di pubblici generali interessi ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle acque sopra richiamato.

Se ne deduce che le autorizzazioni emanate dall'Ente Parco riguardano emungimenti per uso idrico domestico.

Con riferimento al Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 di Ente Parco, si informa che lo stesso Piano prevede, tra gli obiettivi operativi, anche l'obiettivo "GES_HAB_08" *Studio e risoluzione della criticità inerente al mantenimento dei livelli idrici del Lago Gurrída*, che si realizza attraverso il monitoraggio e la valutazione del livello delle acque del lago e l'individuazione delle possibili soluzioni ai fini del mantenimento costante del livello delle acque.

L'Ente Parco dell'Etna allega alle osservazioni i seguenti documenti 1) la Scheda raccolta dati debitamente compilata; 2) la scheda riassuntiva dell'obiettivo operative GES_HAB_08

CONSIDERATO e VALUTATO che

Con riferimento ai contenuti del Rapporto Preliminare:

- il RP non fornisce indicazioni sulle modalità di recepimento e attuazione delle osservazioni e raccomandazioni espresse nei precedenti pareri di VAS (parere motivato e di esclusione all'assoggettabilità);
- in merito agli obiettivi di cui all'art.4 comma 1 della DQA emerge che, considerati i tempi di attuazione delle misure, le risorse finanziarie necessarie ancora da reperire e i tempi di esplicazione della loro efficacia, risulta necessario intensificare gli sforzi per la completa attuazione delle misure già individuate nel precedente ciclo. Sembrerebbe, quindi, che tali obiettivi non saranno raggiunti nel 2027;
- rispetto alla analisi di coerenza con le altre pianificazioni e in relazione al processo di VAS precedentemente svolto nel Rapporto Preliminare, le analisi svolte per il Rapporto Ambientale del primo PdG conservano la loro validità per il presente aggiornamento, considerato che il quadro di riferimento programmatico assunto nel primo ciclo di pianificazione non subirà significative evoluzioni;
- sulla base di quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare dall'Autorità Proponente circa l'attività in corso dell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e degli impatti messa a punto nelle precedenti versioni del Piano di Gestione, integrandola e riesaminandola nel rispetto sia delle linee guida generali di indirizzo fissate dai documenti comunitari sia delle osservazioni e dei rilievi sollevati in sede di valutazione delle precedenti versioni del Piano, l'analisi di dettaglio delle pressioni e degli impatti e i risultati dei programmi di monitoraggio, saranno gli elementi sulla base dei quali valutare, a livello di corpo idrico, il gap tra lo stato rilevato e l'obiettivo prefissato;

- nonostante il percorso intrapreso per l'individuazione delle sostanze prioritarie pericolose nei corpi idrici del distretto idrografico abbia seguito una definita logica, considerato l'Allegato I parte A della Direttiva 1008/105/CE (art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006), sarebbe opportuno venga esplicitato, un piano di campionamento e analisi per acque prelevabili in alcuni punti chiave, da utilizzare come casi "sentinella" del monitoraggio spaziale e temporale, punti sui quali condurre indagini geochimiche complete (componenti maggiori, minori, tracce, isotopi). Questo al fine di caratterizzare le acque e i processi che sono alla base della mobilità degli elementi e delle specie chimiche, nonché per l'individuazione delle potenziali sorgenti. Sarebbe opportuno altresì, che sia definito in modo esplicito il rapporto di queste acque "sentinella" con il resto dei punti della banca dati nonché rispetto alla presenza di sostanze prioritari pericolose avvalendosi di opportuna cartografia;
- non risultano sufficientemente approfondite le situazioni riguardanti l'intrusione salina in aree costiere in un quadro complessivo relativo ai cambiamenti climatici impattanti sull'intera area Mediterranea (Haaken *et al.*, 2017. Flow dynamics in hyper-saline aquifers: hydro-geophysical monitoring and modeling, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 21, 1439-1454; Telahigue *et al.*, 2020, Assessing seawater intrusion in arid and semi-arid Mediterranean coastal aquifers using geochemical approaches, *Physics and Chemistry of the Earth*, 115, 102811). Una visione più olistica delle dinamiche complesse che interessano i vari comparti della matrice acque è necessaria al fine di effettuare previsioni accurate e statisticamente significative, anche al fine di interventi correttivi delle strategie adottate o adottabili (Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, 2000/60/EC, European freshwater – overview, Guidance document n. 5 Transitional and Coastal Waters, EU, 2003, <https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters>; World Health Organization, 2002, Water and Health in Europe, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98449/E76521.pdf).

In merito al monitoraggio ambientale (come da documentazione allegata al Rapporto Preliminare):

per le acque superficiali:

- la rete di monitoraggio, individuata nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia approvato nel 2010, è stata allestita per il monitoraggio dei 256 corpi idrici significativi ai sensi del decreto 131 del 2008, per ciascuno dei quali è prevista almeno una stazione di monitoraggio. Dei 256 C.I. significativi, ben 71 scorrendo su formazioni appartenenti alla Serie Gessosa-Solfifera presentano una salinità elevata e, pertanto, attualmente non possono essere soggetti a classificazione dello stato di qualità per mancanza di strumenti di valutazione idonei e, di conseguenza, difficoltà di identificazione delle condizioni di riferimento. Dai rimanenti 185 C.I. sono stati, inoltre, esclusi dal monitoraggio 5 effimeri. Dal 2014 al 2019 ARPA Sicilia ha monitorato e determinato lo stato di qualità ecologico in 74 corpi idrici (pari al 50% di quelli monitorabili) e chimico in 81 corpi idrici (pari al 55% di quelli monitorabili);

per le acque sotterranee:

- la rete di monitoraggio è stata realizzata nel 2004 - 2005 e consisteva in 493 punti di campionamento, su 77 corpi idrici afferenti a 14 bacini idrogeologici;
- la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei è stata effettuata sulla base dell'attività di monitoraggio effettuata da ARPA Sicilia dal 2014 al 2019 e della conseguente valutazione dello Stato Chimico puntuale dei corpi idrici sotterranei individuati dal Piano di Gestione nei due cicli precedenti di pianificazione, attraverso campagne annuali di monitoraggio con frequenza trimestrale

- dei parametri di cui alla Tab. 2 ed alla Tab. 3 del D. Lgs. 30/2009 e D.M. 260/2010
- le stazioni monitorate sono rappresentative complessivamente degli 82 corpi idrici sotterranei del Distretto Idrografico.

Con riferimento ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006:

- rispetto a tale verifica si ha un riscontro generalmente positivo di tutti i criteri di cui all'Allegato I relativi alle caratteristiche del Piano, per la natura stessa di queste tipologie di Piano che si pongono quali quadro di riferimento per progetti ed altre attività e influenzano/indirizzano altri piani o programmi. Ciò al fine di garantire altresì una più completa e coordinata funzione di indirizzo del PdG per la pianificazione di settore, come tra l'altro assicurato dalla stessa Autorità Proponente;
- per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree, nel rilevare che le valutazioni sono state svolte sulla base delle analisi compiute in sede di VAS per i precedenti cicli di programmazione e sulla base degli esiti consegnati dalle attività di monitoraggio, è altresì da considerare che l'immutato quadro delle misure previste dal PdG non porta a sua volta rilevanti elementi di novità rispetto alla versione vigente anche a causa del limitato stato di attuazione delle misure previste nella precedente edizione del PdG. Ciò comporta che il quadro delle potenziali interazioni fra misure previste dal PdG e valori ambientali, territoriali e paesaggistici, risulti dunque sostanzialmente analogo a quello già valutato con la VAS del PdG del I ciclo;
- si evidenzia al contrario che non c'è evidenza nel RP che l'Autorità Proponente abbia analizzato e considerato il carattere cumulativo degli impatti ambientali, soprattutto in occasione di attuazione di misure a carattere infrastrutturale. Tuttavia, appare fondamentale, al fine di garantire la riuscita degli obiettivi del PdG, avere almeno un quadro generale delle interazioni tra queste misure infrastrutturali e le componenti ambientali, proprio per individuare situazioni dove vi può essere una accelerazione del degrado di un comparto ecosistemico; accelerazione determinata da differenti fattori interagenti;
- la valutazione rispetto ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 deve tenere conto che l'aggiornamento e la revisione del PdG DIS III ciclo, oggi in fase di definizione, non dovrebbe comportare modifiche rilevanti. Per tale motivo si ritiene che non si determinino nuovi impatti significativi che non siano stati già considerati nell'ambito della VAS dei precedenti cicli di pianificazione.

VISTO l'EU Pilot n. 9722/20/ENVI :

- vista la nota del MATTM Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del 9-12-2020 (Prot. 0103206.09-12-2020) inviata a tutte le Autorità di Distretto e avente ad oggetto: aggiornamento Piano di Gestione delle Acque di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE Progetto di piano ed EU PILOT n. 9722/20/ENVI – Prima identificazione delle violazioni e possibili domande di verifica a seguito della valutazione del secondo ciclo dei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla Direttiva 2000/60/CE;
- considerato che l'EU Pilot n. 9722/20/ENVI contiene una serie di osservazioni e contestazioni relative a carenze individuate dalla CE nei PdG del 2° ciclo del 2015 consistenti in una situazione di non conformità sistemica, persistente e significativa rispetto alla DQA 2000/60/CE, che conferma le carenze

già individuate nel 1[^] ciclo dei PdG e proseguite nel successivo 2[^] ciclo;

- considerato che il dichiarato obiettivo del Pilot è quello di consentire all'Italia di rettificare le violazioni alla Direttiva Quadro Acque nel prossimo terzo ciclo dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Al fine di fornire un utile contributo al miglioramento della qualità dell'Aggiornamento del Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia III Ciclo **si Raccomandano** le seguenti indicazioni:

- prendere in considerazione le criticità sollevate dal Pilot n. 9722/ENV; anche tenendo conto di quanto riportato nella citata nota del MATTM e adottando tutte le misure opportune per eliminare le criticità specificatamente evidenziate nell' EU Pilot n. 9722/20/ENVI finalizzate al rispetto della DQA 2000/60/CE, anche tenendo conto di quanto contenuto nella nota del MATTM Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del 9-12-2020 (Prot. 0103206.09-12-2020);
- tenere conto delle osservazioni formulate dal MATTM nel maggio 2020 e di tutte le osservazioni ricevute dalla Commissione Europea in merito ai miglioramenti delle pianificazioni in coerenza con gli obiettivi della DQA e delle osservazioni dei Soggetti Competenti Ambientali (SCA) e darne evidenza di tenuta in conto nelle integrazioni al PdG o di fornire dettagliate e motivate ragioni sulla mancata presa in carico di dette osservazioni;
- dare evidenza di aver tenuto in conto delle osservazioni e raccomandazioni contenute nei precedenti pareri di VAS e di Assoggettabilità a VAS dei due precedenti cicli di pianificazione, che non sono state precedentemente adottate;
- rispetto al Piano di Monitoraggio ambientale (svolto nell'ambito delle attività di VAS dei precedenti cicli di programmazione dei PGA) venga indicato:
 - a. l'aggiornamento della valutazione ambientale già condotta nella VAS 2010 con un approfondimento sugli effetti cumulativi del Piano;
 - b. l'aggiornamento, la revisione e l'integrazione degli indicatori individuati, degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio e l'aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate, con particolare attenzione agli indicatori di performance più idonei a valutare le azioni in relazione alla lotta al cambiamento climatico; in particolare tenuto conto che la tematica dei cambiamenti climatici verrà integrata nell'aggiornamento del PdG al fine di ridurre i rischi associati all'attuazione delle misure del PdG, la cui efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della DQA potrebbe essere compromessa dai cambiamenti climatici, approfondendo:
 - o il ruolo delle "coastal wetlands" come fondamentale elemento "sentinella" a livello ecosistemico rispetto a tali cambiamenti (aree di stoccaggio del C, aree di mitigazione dei rischi naturali etc.), come indicato nella Convenzione di Ramsar, <https://www.ramsar.org/> (Ivcevic et al., 2021, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 101956; Ledda et al., 2020, *Sustainability*, 12, 3804, doi:10.3390/su12093804);
 - o il ruolo dell'ecosistema dei fiumi per quanto riguarda il così detto "ecological flow" (*e-flow*) inteso come la quantità, tempo, durata, frequenza e qualità dei flussi di acqua richiesti per sostenere gli ecosistemi di acqua dolce, degli estuari e delle aree salmastre visto che,

come richiesto dalla WFD 2000/60/EC, gli Stati Membri devono proporre una metodologia per il calcolo del *e-flow* nei loro Piani di Bacino;

(<https://pagepressjournals.org/index.php/aiol/article/view/aiol.2020.8781>). A tale proposito dovrebbe essere chiarita metodologicamente la determinazione del Deflusso Ecologico discusso nel RP del quale però non si danno esiti per quanto riguarda le sperimentazioni in corso di svolgimento nei sistemi fluviali del Flumendosa, Tirso e Coghinas, alla luce della WFD di cui sopra;

- le informazioni relative alla salute umana e alla sicurezza, in particolare su fonti di inquinamento puntuale (siti inquinati, etc.) e diffuso (es. nitrati e pesticidi da attività agricole e zootecniche);
- c. la definizione delle modalità con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto previsto, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 152/2006;
- d. la definizione delle modalità di reporting che diano anche conto del rispetto delle prescrizioni e del presente parere.

1. Nell'ambito del monitoraggio ambientale è inoltre opportuno:

- considerare, per la qualità ambientale dei corpi idrici, l'effetto cumulativo che risulta dall'impatto incrementale dell'azione quando essa si aggiunge ad altre passate, presenti e, ragionevolmente prevedibili, azioni future;
- sviluppare una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione alle procedure di VIncA attinenti le successive fasi di valutazione;
- monitorare l'effettivo superamento delle criticità che hanno impedito l'attuazione delle misure previste, e attuate in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione, e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;
- prevedere un focus di approfondimento tematico concernente l'aspetto della applicazione della Direttiva Deflusso Ecologico e della Direttiva Derivazioni, così da evidenziare le interconnessioni tra diversi bacini idrici e, quindi, valutare l'impatto che può essere causato dalla applicazione delle direttive su un corpo idrico a scapito di altri che giovano degli afflussi artificiali provenienti dalle derivazioni;
- prevedere un approfondimento relativo allo stato di salute dei corpi idrici da PFAS, BTFs e composti organici simili poiché rappresentano nell'area di interesse un esempio tipico di inquinamento antropico che si manifesta lentamente, ma progressivamente, nel tempo, deteriorando in modo irreversibile la risorsa idrica;
- coordinare e monitorare le iniziative sulle attività derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento climatico in particolare approfondendo, gli aspetti relativi alla loro efficacia anche al fine di meglio ri-orientare la strategia di intervento verso politiche attive, innovative, in favore di soluzioni naturali per lo sviluppo di piani per la mitigazione dei cambiamenti, aumentando la resilienza degli ecosistemi;

- sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione;

Quanto sopra anche al fine di contribuire alla messa a punto di modalità omogenee di conduzione della fase attuativa dei piani stessi nell'ottica della migliore collaborazione istituzionale tra le Autorità Competente e Proponente. L'attivazione di un Tavolo di Cooperazione permanente tra dette attività sarà strumento utile sia per supportare la realizzazione del Sistema di Monitoraggio Ambientale sia per indirizzare le successive fasi di pianificazione e del presente aggiornamento.

**LA COMMISSIONE TECNICA
PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS**

ACCERTA e VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che *l'Aggiornamento del Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia – III ° ciclo di gestione 2021-2027* non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi aggiuntivi a quelli valutati e pertanto, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., è escluso dall'Assoggettabilità a VAS.